

**CONVENZIONE AMMINISTRATIVA PER LA CONCESSIONE
DI UN TERRENO COLTIVATO A VIGNETO
DENOMINATO “PODERE TENDE”
SITO IN COMUNE DI DOLCÈ (VR) - F.D.R. VALDADIGE**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

Tra

- l'Agenda Regionale **VENETO AGRICOLTURA**, con sede in Legnaro (PD) 35020, Viale dell'Università n. 14, – C.F. 92121320284 – P.IVA 03377670280, di seguito indicata anche come “Agenzia”, o “Concedente” in persona del _____ nato a _____ il _____ che interviene nel presente atto in esecuzione della disposizione n. ____ del _____;

E

- la ditta _____ in persona dell'omonimo titolare, nato a _____ il _____ – C.F. _____ e P.IVA _____, con sede in _____, via _____, di seguito per brevità denominato anche “Concessionario”;

Premesso

- che tra i beni patrimoniali indisponibili regionali attualmente affidati in gestione a Veneto Agricoltura rientra un terreno coltivato a vigneto denominato “Podere Tende” sito in comune di Dolcè (VR) - F.D.R. Valdadige;
- che con disposizione del Direttore n. ____ del _____ veniva disposto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, di affidare in concessione il predetto terreno;
- con decreto n. ____ del _____ immediatamente esecutiva, del Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali, a seguito della gara svoltasi il giorno _____, aggiudicava, in via definitiva, la concessione del predetto terreno a _____.
- che le parti ritengono di farsi assistere nella stipula del presente contratto dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite le loro organizzazioni provinciali;
- che le parti, assistite, per quanto riguarda il concessionario, dal _____ dell'Associazione

_____ e, per quanto riguarda il concedente, dalla _____
dell' _____ hanno concordato quanto segue;

•

Tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Agenzia concede a _____, che accetta, l'utilizzo di un appezzamento di terreno, di proprietà della Regione Veneto e facente parte del patrimonio forestale regionale indisponibile, situato nella F.D.R. Valdadige in Comune di Dolcè (VR) censito al C.T. Sezione Unica, Fg. XVII mappali n. 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 12. on una superficie complessiva di ha 1,95, di cui circa ha 1,6 coltivati a vigneto.

I terreni sono individuati nell'allegata planimetria, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A).

L'immobile è dato nello stato di fatto in cui si trova come risultante dal verbale di consegna e dallo stato di consistenza / inventario allo stesso allegati.

Art. 2

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dall'annata agraria 2017 e si concluderà con l'annata agraria 2022; alla scadenza, essa cesserà di diritto e di fatto senza bisogno di preavviso o di disdetta.

Il contratto di concessione sarà disciplinato dal presente accordo e ciò anche in deroga alla normativa in materia di contratti agrari (L.567/62, L.11/71, L.203/82 e successive modifiche e integrazioni), qualora applicabile;

Art. 3

Il concessionario si impegna a corrispondere un canone concessorio annuo pari ad € _____ (diconsi euro _____/00), esente IVA ai sensi dell'art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/72, da pagarsi al concedente in un'unica soluzione anticipata entro 10 giorni dall'inizio di ciascuna annualità, nei modi che saranno indicati dal concedente stesso.

Le parti convengono che il canone sarà automaticamente aggiornato di anno in anno, in base alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 4

L'Agenzia, per preminenti esigenze di pubblico interesse, può in ogni momento risolvere il contratto con semplice raccomandata A.R.; la risoluzione diverrà operante a conclusione della vendemmia dell'annata agraria in corso.

In caso di gravi inadempienze o di omesso pagamento del canone concessorio, l'Agenzia potrà, a mezzo lettera raccomandata, diffidare il concessionario ad adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, la concessione verrà revocata e la convenzione risolta a tutti gli effetti salvo comunque il diritto dell'Agenzia di rivalersi sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 10 per la riscossione dei canoni scaduti e per la rifusione delle spese e dei danni, fatto salvo, in ogni caso, il maggior danno. Inoltre, in considerazione della durata pluriennale della concessione e tenuto conto delle procedure di liquidazione dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, è prevista in capo alla Regione proprietaria, a seguito della conclusione delle operazioni liquidatorie, una facoltà di revoca della concessione al fine di permettere all'Amministrazione regionale una eventuale scelta di alienazione del cespite libero da vincoli.

Il concessionario può recedere dal contratto con semplice preavviso da comunicarsi all'Agenzia mediante raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria alla quale il recesso si riferisce.

Art. 5

L'Agenzia si riserva la facoltà di eseguire sul fondo opere di miglioramento fondiario, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto delle lavorazioni colturali.

Il Concessionario non può eseguire opere di miglioramento che non siano state preventivamente autorizzate da Veneto Agricoltura.

L'autorizzazione dell'Agenzia non sostituisce, comunque, le concessioni, le autorizzazioni o i nulla osta previsti dalla normativa vigente e di competenza di altre pubbliche autorità.

Art. 6

Il Concessionario che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia, dovesse eseguire le opere di cui all'art. 5 non avvalendosi di finanziamenti pubblici, avrà diritto ad un'indennità corrispondente alla

minor somma tra quanto speso e l'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti effettuati e sussistenti al momento della cessazione del rapporto, rispetto al valore di mercato del fondo non trasformato. La misura dell'indennità sarà determinata a giudizio insindacabile dell'Agenzia.

E' esclusa la ritenzione del fondo da parte del Concessionario in attesa della liquidazione dell'indennità di cui al presente articolo.

Ove per l'espletamento delle opere di cui all' art. 5 si rendessero necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui fosse possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, il Concessionario, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione delle opere da parte dell'Agenzia prevista dall'art. 5, potrà provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Concessionario rinuncia espressamente ad ogni diritto o indennità per eventuali opere o lavori eseguiti nel fondo in epoca precedente alla decorrenza della presente convenzione e gli stessi si riterranno definitivamente acquisiti al fondo, senza alcun onere per il concedente, allo scadere del termine di cui al precedente art. 2.

Art. 7

E' fatto divieto al Concessionario di cedere ad altri, anche parzialmente, i diritti derivanti dalla presente concessione come anche di subconcedere o locare il fondo o parte di esso.

Il Concessionario si impegna a mantenere il terreno, il vigneto e tutti i beni ricevuti in concessione in buono stato e, rinunciando al riguardo ad ogni futura eccezione, a riconsegnarli alla scadenza della concessione.

Art. 8

Il fondo oggetto della presente convenzione è ricompreso nella F.D.R. Valdadige ed appartiene al patrimonio indisponibile regionale, gestito da Veneto Agricoltura. Non sono pertanto applicabili le norme di diritto comune in materia di affitto di fondi rustici e contratti agrari.

Art. 9

Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti e conseguenti alla presente

convenzione sono a carico del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario le eventuali spese di registrazione del presente atto.

Art. 10

Il Concessionario ha stipulato un contratto di assicurazione a favore dell'amministrazione concedente per i danni a persone e cose che potessero eventualmente essere provocati dalla conduzione e gestione dell'immobile, comprensiva di responsabilità civile terzi (R.C.T.), per un massimale di 2,5 milioni di Euro. A garanzia dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione, il concessionario ha costituito, a favore di Veneto Agricoltura, un deposito cauzionale di € _____ (diconsi euro _____/00), mediante _____.

Art. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione della presente convenzione, nessuna esclusa, foro competente è, in via esclusiva, quello di Padova.

Art. 12

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della l. 196/03 ed esprime consenso al trattamento ed alle comunicazioni dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata prevista dall'informativa.

il presente atto viene letto e sottoscritto dalle parti contraenti in segno di piena accettazione.

Agenzia Regionale	Ditta _____
Veneto Agricoltura	Il titolare
Il Direttore	(sig. _____)
(_____)	_____
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 11 del presente atto.

Ditta _____
Il Titolare
(sig. _____)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ultimo comma della L. 11/02/1971 n. 11, le parti stipulano la presente convenzione con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.

Azienda Agricola

(Sig. _____)

Associazione

Associazione

(_____)

(_____)
